

2 Ordinanza concernente i pagamenti diretti nell'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD), RS 910.13

2.1 Situazione iniziale

Disposizioni relative all'estivazione

Il forte aumento del numero di lupi negli ultimi anni e la crescente formazione di branchi rappresentano una situazione sempre più difficile per l'agricoltura e l'economia alpestre. Per questo motivo, nell'ambito del pacchetto di ordinanze agricole 2022 (PO22) il Consiglio federale aveva già varato prime misure nell'ordinanza sui pagamenti diretti riguardanti l'estivazione, con l'obiettivo di contribuire a superare le sfide affiancando i compiti e le attività correnti che rientrano nel campo di applicazione della legislazione sulla caccia. Le due misure introdotte nell'OPD: a) regolamentazione dello scarico anticipato degli alpi e b) aumento dei contributi d'estivazione per ovini nei sistemi di pascolo «sorveglianza permanente» e «pascolo da rotazione con misure per la protezione del gregge» erano state concepite per adempire il mandato del postulato Bulliard 20.4548 «Misure per potenziare l'agricoltura alpestre e di montagna» ed erano entrate in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2022. Nell'ambito della consultazione sul PO22, erano state espresse numerose richieste per il versamento di contributi d'estivazione più elevati anche per altre categorie di animali, oltre agli ovini, se fossero state sostenute spese aggiuntive a livello di singola azienda per attuare misure di protezione del bestiame, necessarie, in definitiva, per un uso sostenibile dei pascoli d'estivazione. Il contributo supplementare vincolato a condizioni specifiche qui proposto tiene conto di questa richiesta¹.

A causa di diversi fattori (calo della manodopera dovuto al mutamento strutturale, variazioni della composizione floristica dei pascoli in seguito al cambiamento climatico, minor carico degli alpi per l'elevata presenza di grandi predatori) sta diventando sempre più impegnativo preservare l'apertura del paesaggio e garantire la cura dei pascoli nella regione d'estivazione. L'uso della pacciamatrice per la cura del pascolo o per la lotta meccanica contro l'avanzamento del bosco può essere efficiente ed efficace. Finora sul piano esecutivo non era chiaro se e a quali condizioni la pacciamatura fosse consentita nella regione d'estivazione. Le modifiche tendono a far chiarezza, soprattutto anche in relazione alle superfici inerbite e ai terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione sostenuti mediante contributi per la biodiversità.

Contributi per la biodiversità

Secondo la valutazione dei contributi per la biodiversità², il concetto su cui si basano è coerente e gli strumenti e le misure sono congrui e ben coordinati. Tuttavia, a causa della complessità dello strumento, sono state individuate anche sfide nell'esecuzione e nell'attuazione. Le modifiche di questo pacchetto di ordinanze precisano le esigenze poco chiare e agevolano le autorità preposte all'esecuzione e le aziende nell'applicazione delle norme.

Contributi per i sistemi di produzione

A causa delle critiche mosse ai due nuovi contributi per i sistemi di produzione, ovvero copertura adeguata del suolo e lavorazione rispettosa del suolo, l'UFAG aveva istituito un gruppo di lavoro con COSAC, USC, KIP e PIOCH prima della consultazione. Le critiche riguardavano la scarsa idoneità alla pratica e la complessità a livello d'esecuzione. Le proposte del gruppo di lavoro sono state parzialmente prese in considerazione nel presente pacchetto di ordinanze.

Aliquote dei contributi

La partecipazione delle aziende è significativamente più alta di quanto ipotizzato, soprattutto per quanto riguarda il contributo per il pascolo nell'ambito del programma per il benessere degli animali, i contributi per i sistemi di produzione tesi a migliorare la fertilità del suolo e il contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura. Per il 2024 e gli anni successivi è quindi necessario un trasferi-

¹ La base legale delle disposizioni nell'OPD è costituita dall'articolo 71 capoverso 1 lettera e LAgr (contributi d'estivazione graduati in base alla categoria di animali per promuovere la gestione e la cura delle superfici d'estivazione) in combinato disposto con l'articolo 70 capoverso 3 LAgr (determinazione dell'importo del contributo tenendo conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite e dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni).

² Econcept, Agridea, L'Azuré (2019) Evaluation der Biodiversitätsbeiträge. Rapporto finale. Berna.

mento di fondi nel quadro del credito per i pagamenti diretti a favore dei contribuiti per i sistemi di produzione, onde poter finanziare le adesioni più numerose e quindi anche gli sforzi per raggiungere gli obiettivi inerenti ai prodotti fitosanitari e alle perdite di sostanze nutritive. Questo trasferimento di fondi è necessario in particolare perché il 2 novembre 2022 il Consiglio federale ha parzialmente revocato il trasferimento di 160 milioni di franchi di contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento che aveva deciso il 13 aprile 2022. Ha aumentato il contributo di base per la sicurezza dell'approvvigionamento da 600 a 700 franchi per ettaro nel 2023. Nel 2024 sarà necessario un trasferimento per un importo totale di circa 100 milioni di franchi allo scopo in primo luogo di finanziare l'incremento dei contributi per i sistemi di produzione e in secondo luogo di lasciare una piccola riserva nel contributo di transizione, in modo che non sia necessario trasferire nuovamente fondi per il 2025.

Credito per i pagamenti diretti

Il 15 febbraio 2023 il Consiglio federale ha imposto ai Dipartimenti tagli lineari del 2 per cento delle uscite che presentano un debole grado di vincolo. Questa prescrizione ha lo scopo di presentare al Parlamento un preventivo dei costi conforme al freno all'indebitamento e tange anche i pagamenti diretti.

2.2 Sintesi delle principali modifiche

- Per l'estivazione viene introdotto un contributo supplementare di 250 franchi per carico normale teso a indennizzare le spese che le singole aziende sostengono per la protezione del bestiame dai grandi predatori nell'ottica di garantire un uso sostenibile dei pascoli d'estivazione. Questo contributo supplementare viene versato per animali delle specie ovina, caprina e per i bovini di età inferiore a un anno se il Cantone ha approvato un piano individuale di protezione del bestiame e se questo è attuato dai gestori interessati.
- La pacciamatura per la cura dei pascoli è esplicitamente ammessa in tutta la regione d'estivazione. La pacciamatura per il decespugliamento è invece ammessa soltanto previa autorizzazione del Cantone. L'autorizzazione prevede oneri in modo da evitare danni ecologici.
- Nelle disposizioni per la biodiversità vengono proposte diverse semplificazioni per l'esecuzione e l'applicazione a livello aziendale.
 - La quota massima ammessa di piccole strutture sulle superfici per la promozione della biodiversità (SPB) è uniformata al 20 per cento. I Cantoni possono autorizzare anche altri tipi di piccole strutture nel quadro di progetti per l'interconnessione.
 - Viene aumentata la flessibilità nell'applicazione delle disposizioni per il livello qualitativo I in materia di interconnessione.
 - I Cantoni possono sincronizzare i periodi obbligatori dei contributi per la biodiversità e la qualità del paesaggio.
 - Sui prati rivieraschi è consentito l'utilizzo come pascolo da sfalcio.
- Vengono inoltre precisate alcune disposizioni relative ai contributi per la biodiversità per poterle applicare meglio a livello esecutivo.
 - Le miscele di sementi ammesse per le SPB sulla superficie coltiva vengono sancite meglio a livello legislativo. Inoltre, è prevista la possibilità di concedere, in singoli casi, deroghe per quanto concerne la composizione delle miscele di sementi
 - Vengono indicati chiaramente i concimi ammessi sui prati sfruttati in modo poco intensivo.
 - Per quanto riguarda gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi, occorre rispettare una distanza di almeno 10 metri dal bosco.
- In tutti i Cantoni può essere versato un contributo per l'interconnessione per i cereali in file distanziate per un importo massimo di 500 franchi l'ettaro. I cereali in file distanziate vengono inoltre inseriti nella lista delle SPB computabili.
- Le esigenze relative alle fasce tampone sono rese puntualmente più flessibili.

- A complemento delle disposizioni vigenti relative alla dispensa da Suisse-Bilanz e dal bilancio semplificato delle sostanze nutritive («test rapido Suisse-Bilanz») è ammessa una prova semplificata a livello di contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura. Inoltre la prova può essere fornita anche con un bilancio delle sostanze nutritive di una comunità di aziende PER.
- Nell'ambito del contributo per i sistemi di produzione, per le strisce per organismi utili viene precisata la durata di quelle pluriennali. È possibile mantenere oltre il termine previsto le strisce per organismi utili pluriennali nello stesso luogo se la qualità è ancora data. Inoltre, nel primo anno è ammesso uno sfalcio di pulizia in caso di elevata presenza di malerbe e, in analogia alle disposizioni sulle miscele di sementi per le SPB, vengono sancite legalmente le miscele di sementi ammesse.
- Nell'ambito del contributo per i sistemi di produzione per una copertura adeguata del suolo è consentito notificare separatamente gli ortaggi e le bacche annuali nonché le altre colture sulla superficie coltiva aperta. Inoltre, l'esigenza relativa all'applicazione sull'insieme dell'azienda per le colture campicole è leggermente allentata in quanto ora è previsto che le condizioni debbano essere soddisfatte su almeno l'80 per cento delle superfici. In compenso, si evitano deroghe specifiche delle colture. Le vinacce non devono più essere riportate e distribuite nei vigneti. In questo modo si evitano lunghi tragitti di trasporto e si riduce la diffusione della drososila del ciliegio. Infine, si rinuncia definitivamente ad abbinare il programma per una copertura adeguata del suolo e quello per la lavorazione rispettosa del suolo.
- Per poter finanziare la crescente partecipazione ai nuovi contributi per i sistemi di produzione nel 2024 e oltre, è necessario trasferire ulteriori fondi per un importo di circa 101 milioni di franchi all'interno del credito per i pagamenti diretti. In primo luogo, il contributo di base e i contributi per le difficoltà di produzione nel quadro della sicurezza dell'approvvigionamento vengono fissati come già deciso dal Consiglio federale il 13 aprile 2022. Il contributo di base ammonta a 600 franchi l'ettaro e a 300 franchi l'ettaro per le superfici permanentemente inerbite gestite come SPB. I contributi per le difficoltà di produzione vengono aumentati contemporaneamente in tutte le zone di 100 franchi l'ettaro ciascuno. Con questo trasferimento di fondi i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento nella zona di pianura subiscono un taglio di 37 milioni di franchi. Inoltre, vengono ridotti i contributi per la biodiversità del livello qualitativo I di circa 31 milioni di franchi in relazione a quattro tipi di SPB, i contributi SSRA di 15 milioni di franchi e i contributi per una durata d'utilizzo prolungata delle vacche di 18 milioni di franchi.
- Il 15 febbraio 2023 il Consiglio federale ha imposto ai Dipartimenti tagli lineari del 2 per cento delle uscite che presentano un debole grado di vincolo. Il risparmio finanziario nel quadro del credito per i pagamenti diretti, pari a circa 55 milioni di franchi l'anno per il 2024 e il 2025, è ottenuto attraverso un taglio lineare del 2,2 per cento dei versamenti ai gestori (escl. contributi per l'interconnessione, per la qualità del paesaggio e di transizione). Nel 2026 è previsto l'adeguamento di alcune aliquote di contributo che permetterà di tenere conto allo stesso tempo dei possibili cambiamenti sulla base del nuovo limite di spesa per l'agricoltura 2026-2029.

2.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 4 capoverso 4

La formulazione «au moment du départ à la retraite de l'exploitant actuel» è sostituita con «au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al.1», perché troppo imprecisa, infatti il momento in cui il gestore va in pensione non corrisponde necessariamente al raggiungimento del limite di età di 65 anni.

Articolo 14 capoverso 2 frase introduttiva

L'articolo 14a entra in vigore il 1° gennaio 2024. Su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva devono essere impiantate SPB. Di questa quota al massimo la metà può essere messa a cereali in file

distanziate. Soltanto questa superficie con cereali in file distanziate è computabile secondo l'articolo 14 (art. 14a cpv. 3). All'articolo 14 i cereali in file distanziate (art. 55 cpv. 1 lett. q) vengono inseriti nella lista delle SPB computabili.

Articolo 14a capoverso 1 Concerne soltanto il testo francese (modificato al numero III)

Nella versione francese non è stato tradotto «in queste zone». Il testo deve pertanto essere integrato. L'esigenza di almeno il 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva deve essere adempiuta sulle superfici coltivate nelle zone di pianura e collinare.

Articolo 25a capoverso 1

Il 1° gennaio 2024 entrerà in vigore la nuova esigenza PER relativa alla quota di SPB sulla superficie coltiva, disciplinata dall'articolo 14a. Sono inoltre possibili progetti scientificamente accompagnati per testare norme alternative in materia.

Articolo 29 capoversi 4-8

Articolo 58 capoverso 7

Allegato 8 numeri 3.6.3 lettere r e s

Su richiesta degli attori del settore e su suggerimento delle autorità cantonali di esecuzione, viene disciplinata in modo chiaro la pacciamatura nella regione d'estivazione, inclusa la pacciamatura sulle superfici inerbite e sui terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione.

L'autorizzazione della pacciamatura per la cura dei pascoli e la lotta alle piante erbacee problematiche quali romice, stoppione, veratro comune, erba di S. Giacomo e senecione alpino è tuttavia vincolata a due condizioni: la cortica erbosa resta intatta e le superfici protette ai sensi della LPN non devono essere pacciamate. Ciò garantisce che gli interventi abbiano il minor impatto possibile sulla biodiversità, sull'ambiente e sul paesaggio.

La pacciamatura per il decespugliamento può essere praticata su tutte le superfici d'estivazione interessate. Prima che una superficie ricoperta da arbusti s'imboschisca e diventi completamente incolta, l'uso della pacciamatrice permette di ripristinarne l'apertura in modo efficace e razionale così da poterla riutilizzare come pascolo. Le esperienze e gli esperimenti nei Cantoni Vallese³, Berna⁴ e Grigioni⁵ lo dimostrano. Anche dal punto di vista della conservazione della biodiversità, questo scopo dell'intervento come ultima misura per evitare il completo avanzamento del bosco va giudicato positivamente. Ai fini della conservazione della biodiversità, l'ideale è un mosaico di superfici aperte e una quota di piccole strutture di circa il 50 per cento⁶ dato che con una quota superiore la biodiversità diminuisce. Poiché la pacciamatura a scopo di decespugliamento comporta generalmente l'uso di attrezzature più pesanti o più potenti rispetto a quelle impiegate per la cura dei pascoli e poiché l'uso non professionale può anche avere effetti indesiderati sul paesaggio e sull'ambiente naturale, è richiesta un'autorizzazione cantonale. I rispettivi oneri dal profilo dei contenuti e le norme procedurali sono specificati. Per una valutazione adeguata alla situazione, in casi giustificati nell'ambito della procedura di autorizzazione i Cantoni possono derogare a singoli oneri, ad esempio quello secondo cui l'intervento va effettuato al più presto dal 15 agosto. Inoltre, nel caso di popolamenti puri di ontani verdi, ad esempio, è opportuna un'eliminazione totale. I Cantoni hanno altresì facoltà di imporre ulteriori oneri in vista dell'autorizzazione di una domanda, ad esempio possono chiedere una perizia da parte di un servizio

³ Progetto pilota «Entbuschungsmassnahmen/Mulchen von Zwergstrauchheiden» im Gebiet Hanschbiel im Landschaftspark Binntal: [descrizione del progetto su landschaftspark-binntal.ch](#); [accompagnamento del progetto di valeco.ch](#); [presentazione all'IAT 2022 a Visp](#)

⁴ Progetto pilota sull'alpe Habchegg (Habkern BE), autorizzato e seguito dall'Ufficio federale del paesaggio e della natura (LANAT) del Canton Berna

⁵ Esperienze dell'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG) del Canton Grigioni nel quadro del progetto «[Pulizia di prati e pascoli imboschiti](#)»

⁶ Anche conoscenze dal Programma di ricerca AlpFutur (WSL et al., 2014): [Zukunft der Schweizer Alpwirtschaft. Fakten, Analysen und Denkanstösse](#) (v. grafico a pag. 132). Inoltre, sull'alpe Devero si è potuto dimostrare che la popolazione di fagiano di monte aumenta notevolmente quando si riduce la copertura compatta di arbusti nani con interventi di decespugliamento. Il successo riproduttivo del fagiano di monte è quadruplicato.

di consulenza. È loro competenza, inoltre, coinvolgere opportunamente i vari enti cantonali interessati. Si tratta di una nuova autorizzazione cantonale per un procedimento che è stato in parte valutato criticamente nell'ambito della consultazione a causa del possibile impatto sull'ambiente e sul paesaggio. Affinché l'UFAG possa esercitare efficientemente la sua attività di alta vigilanza (numero, finalità), i Cantoni gli trasmettono le autorizzazioni per conoscenza .

Articolo 35 capoversi 1-3

Con il nuovo articolo 16 capoverso 5 dell'ordinanza sulla terminologia agricola, le superfici con impianti fotovoltaici possono essere considerate SAU, se questi impianti costituiscono visivamente un'unità con edifici o impianti, la cui esistenza legale è prevedibile a lungo termine o esercitano un effetto positivo sulle rese agricole naturali o sono destinati a scopi sperimentali e di ricerca (art. 32c cpv. 1 lett. a e c dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, OPT; RS 700.1). Per le colture agricole su queste superfici che rientrano nella SAU possono essere versati pagamenti diretti.

La quota massima di piccole strutture attualmente è disciplinata in modo eterogeneo per i vari tipi di SPB. A fini di semplificazione, la quota ammessa su tutte le SPB viene uniformata a un massimo del 20 per cento della superficie. In seguito all'adeguamento delle disposizioni, il vigente capoverso 2^{bis} può essere abrogato. Le piccole strutture sulle SPB sono computabili e danno diritto a contributi soltanto se si trovano integralmente all'interno della particella gestita. Devono inoltre essere favorevoli alla biodiversità. Nell'ordinanza ne è menzionato un elenco esaustivo. Altri tipi di piccole strutture per la promozione di specie bersaglio possono tuttavia essere autorizzate dai Cantoni nel quadro di progetti per l'interconnessione. Anche le fasce che consentono agli animali di ritirarsi danno diritto ai contributi fino a concorrenza del 20 per cento al massimo della superficie e continuano a essere trattate separatamente.

Articolo 47 capoversi 2 lettera a e 3

A seguito dell'introduzione di un contributo supplementare per l'attuazione di misure individuali di protezione del bestiame di cui all'articolo 47b, il sistema di pascolo «pascolo a rotazione con misure di protezione del gregge» viene stralciato dal capoverso 2 lettera a. Com'è stato il caso finora, il sistema di pascolo «sorveglianza permanente» non prevede l'uso di cani da protezione delle greggi, ma di comuni cani da pastore (cfr. all. 2 n 4.1.1). Se gli ovini detenuti nei sistemi di pascolo di cui al capoverso 2 lettera a o b sono protetti anche con misure di protezione del bestiame può essere versato il nuovo contributo supplementare. Il contributo supplementare di cui al capoverso 3 è stabilito senza apportare modifiche sul piano materiale all'articolo 47a.

Articolo 47a

Analogamente al nuovo contributo supplementare per l'attuazione di misure individuali di protezione del bestiame, anche quello per le vacche da latte, le pecore munte e le capre munte viene disciplinato in un articolo separato. La misura rimane invariata.

Articolo 47b

Mentre il DATEC (UFAM) sostiene finanziariamente le misure di protezione del bestiame in senso stretto, come il materiale per recinzioni supplementari o i cani per la protezione del bestiame, questo nuovo contributo supplementare è incentrato sull'indennizzo del dispendio individuale supplementare non coperto (posa di recinzioni supplementari, stabulazione) e del personale ausiliario. Mediante il contributo supplementare si punta a sostenere l'economia alpestre per poter gestire meglio la sfida rappresentata da una crescente presenza dei grandi predatori. In definitiva, ciò garantisce che le regioni d'estivazione continuino a essere gestite in modo sostenibile.

Il capoverso 2 stabilisce per quali categorie di animali può essere concesso un contributo supplementare per la protezione del bestiame. Oltre agli ovini nei sistemi di pascolo da rotazione e con sorveglianza permanente, il contributo supplementare può essere chiesto anche per i caprini (capre munte e altre capre) e il bestiame bovino giovane. L'esperienza del Canton Vaud dimostra che è possibile

proteggere il bestiame giovane d'età inferiore a 365 giorni (p.es. installazione di recinzioni speciali, stabulazione notturna, iniziativa e notevole motivazione personale del gestore).

Le misure di protezione del bestiame attuate devono essere conformi alle norme di legge ai sensi dell'articolo 10^{quinqies} dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia (OCP; RS 922.01). La concessione di un contributo supplementare presuppone l'attuazione di un piano individuale di protezione del bestiame. Pertanto, il gestore di un'azienda d'estivazione o di un'azienda con pascoli comunitari deve presentare al Cantone un piano scritto di protezione del bestiame. In esso devono essere indicate in generale le misure da adottare per proteggere il bestiame (possibili contenuti: misure a livello operativo e tecniche, infrastrutture, ulteriori misure di protezione del bestiame, costi delle misure, verifica della disponibilità a utilizzare cani da protezione del bestiame). Per le categorie di animali per le quali non sono previste prescrizioni nella legislazione sulla caccia spetta al Cantone decidere sulla validità delle misure nel quadro dell'approvazione del piano individuale di protezione del bestiame. Quest'ultimo non deve essere allestito per tutte le categorie di animali di cui all'articolo 47b capoverso 2. Su un alpe con caprini e bovini, esso può riferirsi soltanto ai caprini. Il Cantone approva i piani individuali di protezione del bestiame e ne stabilisce la durata di validità. Controlla altresì se e come sono state attuate le misure previste dal piano di protezione del bestiame. È responsabilità del Cantone attuare il controllo in forma appropriata. Se il piano di protezione del bestiame è approvato e attuato significa che l'alpe è protetto.

Articolo 49 rubrica e capoverso 3

Il contributo supplementare per misure individuali di protezione del bestiame viene calcolato per il carico effettivo in CN analogamente al contributo supplementare attualmente versato per le vacche da latte, le pecore munte e le capre munte. Ciò è opportuno perché i dati necessari per l'esecuzione possono essere ottenuti dalla banca dati sul traffico di animali (BDTA). A partire dal 1° gennaio 2024, i dati relativi ai caprini e agli ovini estivati saranno trasmessi dalla BDTA ai sistemi cantonali d'informazione. Non è possibile utilizzare i carichi usuali stabiliti dai Cantoni perché non sono impostati per le categorie di animali previste per il contributo supplementare (art. 47b cpv. 2). Sul piano tecnico, nei sistemi d'informazione sull'agricoltura della Confederazione e dei Cantoni va creata la possibilità di identificare opportunamente gli animali o le categorie di animali che sono oggetto di misure di protezione del bestiame e che beneficiano del contributo supplementare (p.es. con un attributo).

Articoli 57 capoverso 3, 62 capoverso 4 e 64 capoverso 5

Con la possibilità di sincronizzare i periodi obbligatori di otto anni dei contributi per la qualità I, II, dei contributi per l'interconnessione e dei contributi per la qualità del paesaggio, i Cantoni possono fissare chiaramente il periodo obbligatorio di una superficie o degli alberi. Ciò rappresenta una semplificazione anche per i gestori. Infatti è prevista la possibilità di prolungare o ridurre il precedente periodo obbligatorio di un tipo di contributo, ad esempio quello dei contributi per la qualità I.

Articolo 58 capoverso 10

Finora i Cantoni potevano concedere deroghe alle esigenze in materia di gestione per quanto riguarda la data e la frequenza dello sfalcio al fine di rimuovere meccanicamente le piante problematiche sulle SPB. Ora i Cantoni possono autorizzare anche altre misure di lotta meccanica o il pascolo.

Articolo 58 capoverso 8

Articolo 58a

Articolo 71b capoversi 5-5^{quater}

Allegato 4a

Per la semina di SPB e di strisce per organismi utili, già oggi vanno impiegate soltanto le miscele di sementi autorizzate dall'UFAG (art. 58 cpv. 8 e art. 71b cpv. 5). Le miscele di sementi ammesse sono indicate all'allegato 4a lettera B. I criteri per la valutazione delle miscele di sementi sono illustrati all'allegato 4a lettera A e vengono ponderati in base ai diversi obiettivi perseguiti. Le nuove miscele di sementi ammesse vengono inserite dall'UFAG nell'allegato 4a lettera B specificandone il campo di applicazione. Le composizioni dettagliate delle miscele di sementi vengono pubblicate sul sito Internet

dell'UFAG al 1° gennaio. Inoltre, viene descritta una procedura di autorizzazione per l'adeguamento di miscele di sementi ammesse per singole aziende (art. 58a cpv. 4 e 71b cpv. 5^{quater}). Ciò consente, ad esempio, di escludere dalla miscela di sementi ammessa una specie vegetale problematica nell'avvicendamento delle colture di un'azienda o di aggiungere una specie importante per la promozione di una specie faunistica bersaglio presente nella regione. L'UFAG può autorizzare l'adeguamento della miscela di sementi nel quadro di analisi ed esperimenti in virtù dell'articolo 55 capoverso 4. L'UFAM è coinvolto in questi processi e condivide le sue competenze; non è necessaria una menzione esplicita nell'ordinanza.

Articolo 59 capoversi 1-4

Allegato 4 lettera A numeri 1.1.4, 1.2.1, 2.2.1, 3.2.1, 4.2.1, 5.2.1, 14.2.1 e 15.1.4

Allegato 4 lettera B numero 2.1 Concerne soltanto il testo tedesco

All'articolo 59 e all'allegato 4 la qualità delle SPB è definita in maniera eterogenea. Siccome si fa sempre riferimento alla «qualità floristica», viene ora utilizzato solo questo termine. Nella versione tedesca dell'Allegato 4 lettera B numero 2.1, il termine "botanica" deve essere sostituito dal termine "floristica".

Articolo 62 capoversi 5 e 6

Per le superfici interconnesse attualmente è possibile stabilire norme d'utilizzo concernenti la data di sfalcio e il tipo di utilizzo che derogano alle esigenze poste al livello qualitativo I. È stato dimostrato che possono essere consentiti altri adeguamenti, oltre a quelli della data di sfalcio e del tipo di utilizzo, per soddisfare le esigenze delle specie bersaglio e rendere l'esecuzione più flessibile. Inoltre il Cantone può autorizzare piccole strutture diverse da quelle menzionate all'articolo 35 capoverso 2. Non può però adeguare la quota massima del 20 per cento.

Articolo 71b capoversi 5-5^{quater}, 7, 7^{bis}, 8 frase introduttiva, 13 e 14

Per le strisce per organismi utili pluriennali vige un periodo obbligatorio di quattro anni. Dopodiché, nella maggior parte dei casi, la loro qualità floristica diminuisce. Pertanto ogni cinque anni è necessario seminarle ex novo.

Analogamente ai maggese gestiti come SPB, le strisce per organismi utili pluriennali sulla superficie coltiva aperta e nelle colture perenni possono essere mantenute in un luogo adatto se la qualità floristica è ancora presente (cpv. 7^{bis}). La procedura di autorizzazione è di competenza del Cantone.

Sulle strisce per organismi utili nelle colture perenni si può praticare la pacciamatura e lo sfalcio. La pacciamatura è una consuetudine in viticoltura e frutticoltura e perlopiù non esistono attrezzature per lo sfalcio delle corsie. Anche nei progetti di sviluppo delle rispettive miscele di sementi è stata eseguita la pacciamatura delle strisce.

Come per le ex strisce fiorite e i maggese gestiti come SPB, anche per le strisce per organismi utili annuali e pluriennali sulla superficie coltiva aperta e nelle colture perenni è consentito, nel primo anno, uno sfalcio di pulizia in caso di elevata presenza di malerbe.

Articolo 71c

Con la modifica al capoverso 1 si dà seguito a una richiesta degli attori del settore. Le colture di ortaggi, di piante aromatiche e medicinali nonché di bacche annuali possono essere notificate separatamente dalle altre colture sulla superficie coltiva aperta. Innanzitutto le esigenze specifiche relative alla copertura del suolo sono diverse e poi in questo modo il gestore ha un maggiore margine di manovra a livello di attuazione.

Dopo il raccolto di una coltura principale si deve procedere quanto prima all'impianto di un sovescio invernale o di una coltura intercalare da mantenere fino al 15 febbraio (tranne nel caso in cui viene

predisposta una coltura autunnale). Questa esigenza di base viene mantenuta. Tuttavia, in alcune situazioni, la lavorazione autunnale del suolo è vantaggiosa per le colture della primavera successiva, ad esempio per le patate. L'effetto del gelo in inverno è benefico soprattutto nei terreni ricchi di argilla. Inoltre, nella pratica è difficile garantire preventivamente il rispetto della regola delle sette settimane. La siccità, le piogge e le condizioni del terreno in alcuni casi possono rendere impossibile rispettare i piani. Per far sì che l'attuazione sia più idonea alla pratica, quindi, non è più richiesto che la copertura adeguata del suolo debba essere mantenuta su tutte le particelle; ai gestori viene dato un certo margine di manovra, infatti sono tenuti a rispettare le esigenze su almeno l'80 per cento delle superfici sulle quali il raccolto della coltura principale è effettuato prima del 1° ottobre. In questo modo non vi è più la necessità di deroghe specifiche per determinate colture o per l'avvicendamento delle colture. Di conseguenza viene ridotta l'aliquota di contributo per una copertura adeguata del suolo.

Il gruppo di lavoro (COSAC, USC, KIP e PIOCH) ha esaminato anche la reintroduzione dell'indice di protezione del suolo (IPS) come soluzione. L'idea è stata però accantonata in particolare per tre motivi. Primo, con la revisione dell'IPS non sarebbe stato possibile introdurre l'adeguamento delle esigenze già nel 2024. Ciò avrebbe quindi causato ritardi nella necessaria flessibilizzazione della misura. Secondo, non sarebbe garantita neanche la coerenza con la vigente esigenza della PER relativa alla protezione del suolo. Di conseguenza sarebbe stato necessario adeguare anche le pertinenti disposizioni PER. Terzo, l'IPS nel 2004 è stato eliminato dalla PER sulla scia della semplificazione amministrativa. Pertanto non sarebbe opportuno reintrodurlo anche a causa dell'onere amministrativo che comporterebbe per aziende e autorità preposte all'esecuzione. Lo stralcio della disposizione relativa al riporto e alla distribuzione delle vinacce sul vigneto (cpv. 3 lett. a) è dettato da tre motivi. Primo, è stato dimostrato che per molte aziende non è praticamente più possibile riportare le vinacce sul vigneto perché l'uva è consegnata a impianti di trasformazione molto lontani e sarebbe troppo dispendioso ritrasportare le vinacce in azienda. Secondo, in molti vigneti l'approvvigionamento del suolo in azoto è già soddisfacente e non sarebbe opportuno apportare altre sostanze nutritive. Terzo, vi è il problema che la drosifila del ciliegio si diffonde ulteriormente quando le vinacce vengono riportate sul vigneto. Con l'abrogazione viene anche ridotta l'aliquota di contributo per la copertura adeguata del suolo in viticoltura.

Nella PER, per le giovani viti dal 1° al 3° anno è prevista una deroga in relazione all'inerbimento tra i filari onde evitare la competizione idrica. La stessa deroga deve essere applicata per il programma per una copertura adeguata del suolo in viticoltura. Inoltre viene precisato che almeno il 70 per cento della superficie di tutti i singoli vigneti dell'azienda deve essere sempre inerbito. Ciò non risultava in maniera sufficientemente chiara dal testo dell'ordinanza in vigore. Nella comunicazione della misura questo aspetto, invece, è sempre stato sottolineato (p.es. scheda di Agridea sulla copertura adeguata del suolo in viticoltura).

Articolo 71d capoverso 2 lettera b

A causa della complessità generata dalla condizione richiesta all'articolo 71c per poter beneficiare dei contributi ai sensi dell'articolo 71d, l'entrata in vigore di questo vincolo era già stata fissata al 1° gennaio 2024 nel pacchetto di ordinanze 2022. Adesso però si è deciso di non introdurre questo abbinamento. La partecipazione al programma per una copertura adeguata del suolo non è una condizione richiesta. In questo modo si dà maggior margine di manovra ai gestori. Lo scorporo dei programmi comporta anche una semplificazione nell'esecuzione, in quanto le lacune constatate in relazione alla copertura del suolo non incidono più sul contributo per la lavorazione rispettosa del suolo.

Articolo 71e capoversi 2 e 3

L'introduzione, con effetto al 1° gennaio 2024 (RU **2022** 737), del bilancio semplificato delle sostanze nutritive («test rapido Suisse-Bilanz») comporterà un notevole sgravio amministrativo per una parte delle aziende. Questo, però, non tange le aziende che richiedono i contributi per i sistemi di produzione per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura, visto che devono fornire la prova dell'impiego efficiente dell'azoto attraverso un calcolo completo del bilancio delle sostanze nutritive con il metodo «Suisse-Bilanz». Affinché anche questa prova possa essere fornita in modo più semplice, il bilancio

semplificato delle sostanze nutritive di cui all'allegato 1 numeri 2.1.9a-2.1.9c non deve superare il 90 per cento del valore limite per l'azoto di cui all'allegato 1 numero 2.1.9a. Questa percentuale è stata determinata in modo tale che il calcolo del test rapido escluda qualsiasi pagamento illecito del contributo.

Lo stesso vale per la norma vigente in materia di dispensa dallo Suisse-Bilanz di cui all'allegato 1 numero 2.1.9; la prova dell'impiego efficiente dell'azoto è fornita se non vengono superati i valori limite secondo questo numero.

Siccome la base per il controllo di questo contributo è costituita dal bilancio delle sostanze nutritive, che ai sensi dell'articolo 22 OPD può essere adempiuto anche a livello interaziendale come comunità di aziende PER, anche le esigenze di cui all'articolo 71e possono essere adempiute a livello interaziendale.

Articolo 73 lettere c e d

Visto che in futuro i dati sugli ovini e sui caprini saranno acquisiti dalla BDTA è stata modificata la formulazione dell'età delle categorie di animali nell'OTerm. Questa modifica tecnica è ripresa anche nell'OPD.

Articolo 109a

Il 15 febbraio 2023 il Consiglio federale ha imposto ai Dipartimenti tagli lineari del 2 per cento delle uscite che presentano un debole grado di vincolo. La riduzione del 2,2 per cento non concerne i contributi per l'interconnessione, per la qualità del paesaggio e quelli di transizione. Per quanto riguarda l'interconnessione e la qualità del paesaggio esistono obblighi contrattuali con i gestori e inoltre i Cantoni finanziano almeno il 10 per cento dei contributi. Il contributo di transizione è escluso perché rimane come importo residuo del preventivo per i pagamenti diretti dopo il versamento di tutti i contributi basati sulle prestazioni.

Articolo 115g capoverso 2

Le disposizioni sulle riduzioni relative alle esigenze PER concernenti le misure volte a ridurre la deriva e il dilavamento nell'utilizzo di prodotti fitosanitari (all. 1 n. 6.1a.4) si applicheranno soltanto a partire dal 2025, ovvero un anno più tardi del previsto. L'UFAG sta elaborando, in collaborazione con i Cantoni e la filiera, un piano di attuazione e diversi aiuti all'esecuzione.

Allegato 1 numero 6.2.2 lettera g Concerne soltanto il testo francese

Il termine superficie permanentemente inerbita non era stato tradotto correttamente.

Allegato 1 numero 6.2.3

In Svizzera non sono più autorizzati PF contenenti il principio attivo Pymetrozin. La tabella è quindi stata adeguata (stralcio del Pymetrozin). Per la lotta alla piralide del mais, solo la vespa *Trichogramma spp.* può essere utilizzata come antagonista naturale (organismo utile) nella quadro della PER. Questa condizione si applica alla coltura del mais in generale, ma finora era rilevante soltanto per il mais da granella. Secondo l'elenco dei prodotti fitosanitari, gli insetticidi approvati contro la piralide si applicano per la coltura del mais (e non per il mais da granella). Pertanto, nella tabella al numero 6.2.3 è necessario adeguare la coltura sostituendo mais da granella con mais.

Allegato 1 numero 8.1.2

Allegato 8 numeri 2.2.7 lettere a e b nonché 2.2.8 lettere b, d e g

Il nome dell'organizzazione responsabile dell'elaborazione delle norme PER in orticoltura è stato modificato di recente. La nuova denominazione è Commissione Tecniche di coltivazione e label. Anche il

nome dell'organizzazione che può elaborare le norme PER in frutticoltura e nella coltivazione di bacche è cambiato. La nuova denominazione è Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura.

Allegato 1 numero 9.6

Le fasce tampone poco pregiate dal profilo ecologico devono poter essere arate per valorizzarle. Ciò aumenta la flessibilità e l'efficacia nell'attuazione delle esigenze relative alla gestione.

Allegato 2 numero 4.1.5

L'esigenza di una sorveglianza permanente è già fissata e definita in modo esaustivo al numero 4.1: «il gregge è condotto quotidianamente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore». Pertanto il numero 4.1.5 può essere stralciato.

Allegato 2 numeri 4.1.10 e 4.2.9

Nell'attuazione di un piano individuale di protezione del bestiame in singoli casi possono sorgere conflitti e problemi per quanto riguarda le esigenze poste ai sistemi di pascolo «sorveglianza permanente» (n. 4.1) e «pascolo da rotazione» (n. 4.2). In settori o parchi in cui il bestiame non può essere protetto, deve essere possibile, ad esempio dopo attacchi da parte dei lupi, ricondurre il bestiame in un settore o in un parco protetto per un breve periodo di tempo o in rifugio sicuro per la notte in un altro settore. In questo caso, i limiti temporali per l'utilizzo dei settori (n. 4.1.4) o dei parchi (n. 4.2.4) e le norme per la scelta dei rifugi per la notte (n. 4.1.6) non possono essere sempre rispettati. Queste deroghe necessarie vanno indicate in riferimento ai periodi e ai luoghi nel piano individuale di protezione del bestiame. I nuovi numeri 4.1.10 e 4.2.9 autorizzano i Cantoni a concedere per iscritto deroghe anche alle prescrizioni succitate nel quadro dell'approvazione dei piani individuali di protezione del bestiame ai sensi dell'articolo 47b capoverso 4.

Allegato 2 numero 4.2a

A seguito della modifica dell'articolo 47 capoverso 2 lettera a, la definizione delle esigenze relative alla gestione per il sistema di pascolo «pascolo da rotazione con misure di protezione del gregge» diventa obsoleta.

Allegato 4 lettera A numero 2.1.1

Il letame e il compost sono i tipi di concime tradizionalmente utilizzati sui prati sfruttati in modo poco intensivo. Nell'attuale formulazione delle esigenze, non è chiaro se su questo tipo di prati siano consentiti altri concimi non azotati oltre al letame e al compost. L'adeguamento chiarisce questo aspetto. Pertanto sono vietati anche i concimi a base di calce che sono molto dannosi per gli anfibi. Dato che alcune specie anfibie possono rimanere sui prati per tutta la stagione, non sarebbe opportuna nemmeno un'applicazione di concimi a base di calce limitata a determinati periodi.

Allegato 4 lettera A numeri 7.1.2 e 7.1.4

Secondo l'ordinanza sulla protezione delle acque, nello spazio riservato alle acque le superfici devono essere gestite in modo estensivo. In alcuni Cantoni nello spazio riservato alle acque possono essere notificate esclusivamente SPB, mentre in altri è ammessa anche la notifica di prati perenni che però devono essere sfruttati in modo estensivo. In quelli dove è prevista soltanto la notifica di SPB i gestori devono decidere tra utilizzo come prato e utilizzo come pascolo. L'adeguamento delle disposizioni relative ai prati rivieraschi permette alle aziende di tutti i Cantoni un utilizzo estensivo dei pascoli da sfalcio nello spazio riservato alle acque e quindi una gestione più flessibile, in particolare delle superfici vicino alla stalla che rientrano nello spazio riservato alle acque. Sulla superficie, almeno una volta l'anno va effettuato uno sfalcio a scopo foraggero e non è più sufficiente uno sfalcio di pulizia. La superficie può essere adibita a pascolo senza che ciò la danneggi e non devono essere visibili lacune relative al punto di controllo sulla protezione delle acque.

Allegato 4 lettera A numeri 8.1.3 e 9.1.4

La quota massima di colture principali nel quadro della PER è disciplinata all'allegato 1 numero 4.2. I maggese fioriti e da rotazione sono inclusi tra le «restanti colture campicole» e per loro in linea di principio si applica la pausa di coltivazione di almeno due anni disciplinata al numero 4.2.2. Lo stralcio della disposizione secondo cui la stessa particella può essere nuovamente messa a maggese fiorito o a maggese da rotazione al più presto nel quarto periodo di vegetazione nell'allegato 4 è tesa a uniformare e chiarire le prescrizioni.

Allegato 4 lettera A numero 10.1.1 lettera b

Le strisce su superficie coltiva possono essere predisposte anche come fasce marginali di miglio. Questa coltura si addice alla produzione estensiva. Finora nell'OPD non veniva inclusa tra i cereali e pertanto è stata esplicitamente inserita come coltura.

Allegato 4 lettera A numeri 12.1.5 e 12.1.8

A livello di esecuzione, l'esigenza attualmente in vigore di «uno sviluppo e una capacità di resa normali» degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi secondo le indicazioni dei «mezzi didattici usuali» non consente la possibilità di ricorso. Onde concretizzarla, per il livello qualitativo I è definita una distanza minima di 10 m dal bosco. Viene definita anche una distanza minima tra gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e le siepi, i boschetti rivieraschi e campestri nonché i corsi d'acqua, indicando chiaramente come va misurata. Ciò è opportuno a complemento delle limitazioni all'impiego di prodotti fitosanitari secondo l'allegato 2.5 numero 1.1 ORRPChim e l'allegato 1 numero 9 OPD per l'applicazione sugli alberi da frutto ad alto fusto. La distanza minima è necessaria perché sugli alberi da frutto ad alto fusto nei campi i prodotti fitosanitari sono perlopiù applicati con pistole irroratrici che comportano un maggiore rischio di deriva.

Allegato 4 lettera A numero 17.1.4 Concerne soltanto il testo francese

Nella versione francese non è stato tradotto «in primavera». Il testo va pertanto integrato.

Allegato 6 lettera C numero 2.2

Per alcune aziende non è più possibile rispettare la regola del 70 per cento di sostanza secca (SS) di cui all'articolo 75a in combinato disposto con l'allegato 6 lettera C numero 2.2 con condizioni locali che determinano un periodo di vegetazione più breve in autunno e un inizio anticipato della pausa invernale delle piante. Tuttavia, così com'è formulata attualmente, l'esigenza per il contributo per il pascolo prevede che almeno il 70 per cento del fabbisogno giornaliero di SS da coprire con foraggio ottenuto dai pascoli deve essere raggiunto ogni giorno di pascolo fino a fine ottobre. A causa di ondate di freddo o gelo la crescita dei vegetali può terminare già prima della fine di ottobre, soprattutto nelle zone di montagna più ad alta quota. Ciò può comportare che non sia più possibile soddisfare il requisito di almeno il 70 per cento del fabbisogno giornaliero di SS da coprire con foraggio ottenuto dai pascoli. In questo caso, si applica una superficie di pascolo di almeno 4 are per UBG. Il mancato raggiungimento della quota minima del 70 per cento di SS in una situazione del genere non comporta tuttavia l'esclusione dal contributo se comunque si adempie l'esigenza dei 26 giorni di uscita al pascolo al mese e le altre disposizioni. In questa situazione particolare la superficie di pascolo minima ammonta a 4 are per UBG e pertanto soddisfa lo stesso requisito richiesto per il programma URA. Per i vitelli fino a 160 giorni d'età, in linea di principio non si applica la regola del 70 per cento di SS nel quadro del programma per il contributo per il pascolo.

Allegato 7 numeri 1.6.1 lettera a, 1.6.2 e 1.6.3

Per garantire la gestione sostenibile delle superfici d'estivazione e far fronte alle sfide correlate alla presenza di grandi predatori, nel quadro del PO22 il Consiglio federale aveva deciso, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2022, di aumentare da 400 a 500 franchi per CN il contributo d'estivazione per gli ovini detenuti nei due sistemi di pascolo «sorveglianza permanente» e «pascolo da rotazione con misure di protezione del bestiame». Parallelamente aveva annunciato lo sviluppo di un modello con

un contributo supplementare per tutte le categorie di animali interessate e un'ulteriore verifica delle varie aliquote di contributo.

Uno studio cofinanziato dall'UFAM svolto nel 2019 su incarico dei Cantoni Uri e Vallese ha dimostrato, sulla base di studi di casi nel 2017/18, che l'adeguamento dell'estivazione degli ovini alla situazione relativa ai grandi predatori comporta notevoli costi d'esercizio⁷. Nella maggior parte degli alpi analizzati lo studio si è basato sulle misure di protezione del bestiame in caso di presenza di lupi singoli (bassa pressione). Su incarico della Conferenza dei Governi dei Cantoni alpini (CGCA), le misure sono state rivalutate e adeguate per tutti gli alpi esaminati nell'ottica di soddisfare le esigenze per un'efficace protezione del bestiame in caso di forte pressione del lupo. Il totale dei costi d'esercizio aumenta di quasi due terzi rispetto al calcolo originale. In base al nuovo calcolo, questi costi d'esercizio ammontano in media a quasi 28 000 franchi per alpe, ovvero a circa 500 franchi per CN stabilito.

Questi costi sono dovuti ad adeguamenti a livello operativo (p.es. impiego di personale ausiliario sull'alpe, approntamento di rifugi, modifica della gestione dei pascoli) e a misure di protezione del bestiame in senso stretto (p.es. recinti notturni, cani da protezione del bestiame). Il 30 per cento di questi costi d'esercizio attualmente è coperto da contributi pubblici (contributi d'estivazione supplementari a seguito del passaggio al sistema di pascolo «sorveglianza permanente» o «pascolo da rotazione con misure di protezione del bestiame» nonché da contributi dell'UFAM per la protezione del bestiame). Il 70 per cento è invece a carico dei gestori. Nelle aziende d'estivazione oggetto dello studio i costi a carico dei gestori ammontano mediamente a circa 350 franchi per CN stando alle cifre aggiornate. Se da questi costi medi non coperti si deducono le voci per i quali esistono strumenti specifici, segnatamente rifugi (provvedimenti nell'ambito dei miglioramenti strutturali) e materiale per recinzioni (promozione da parte dell'UFAG), restano circa 300 franchi per CN. Sulla base di ciò, il contributo supplementare per misure individuali di protezione degli ovini nel sistema «sorveglianza permanente» o «pascolo da rotazione» è fissato a 250 franchi per CN (n. 1.6.3 lett. a). Lo stesso importo è fissato per il contributo supplementare per pecore munte (n. 1.6.3 lett. b), capre munte (n. 1.6.3 lett. c) e bestiame bovino fino a un anno di età (n. 1.6.3 lett. d).

Al numero 1.6.2, in relazione al contributo supplementare per il bestiame da latte, viene integrato il rimando all'articolo 47 capoverso 3.

Parallelamente, l'indennizzo per gli ovini nel sistema «sorveglianza permanente» che non contempla misure di protezione del bestiame è ridotto nuovamente a 400 franchi.

Allegato 7 numeri 2.1.1., 2.1.2 e 2.2.1

I contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento sono fissati come previsto dalla modifica dell'OPD del 13 aprile 2022. Il contributo di base ammonta a 600 franchi l'ettaro (2023: 700 fr./ha). Parallelamente, i contributi per le difficoltà di produzione in tutte le zone sono stati aumentati di 100 franchi l'ettaro.

Allegato 7 numero 3.1.1 numeri 1, 3, 4 e 11

Con la modifica dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento le superfici permanentemente inerbite gestite in modo estensivo risultano relativamente privilegiate dal profilo dei contributi rispetto alle superfici gestite in modo intensivo. I contributi del livello qualitativo I per i prati sfruttati in modo poco intensivo, i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi, i prati sfruttati in modo estensivo nelle zone di montagna III e IV nonché per i prati rivieraschi vengono pertanto ridotti di 150 franchi l'ettaro a 300 franchi l'ettaro. I contributi per i prati sfruttati in modo estensivo nella regione di pianura e in quella collinare vengono ridotti di 300 franchi l'ettaro, mentre nelle zone di montagna I e II la riduzione è di 200 franchi l'ettaro. I contributi del livello qualitativo II restano invariati.

⁷ Per una stagione alpestre sono stati calcolati costi aggiuntivi (costi lordi per l'adeguamento alla presenza di grandi predatori) di quasi 18'000 franchi per alpe, ovvero di circa 320 franchi per carico normale (CN) stabilito.

Con la differenziazione dei contributi per il tipo di SPB «prati sfruttati in modo poco intensivo» del livello qualitativo II e la maggiorazione dei contributi per questo tipo di SPB in tutte le zone, fatta eccezione per quelle di montagna III e IV si crea un incentivo affinché i prati non magri e quelli mediamente grassi (prati di avena altissima e gramigna bionda) di elevata qualità floristica vengano anche notificati come tali e non siano sfruttati in modo estensivo. Nelle zone di montagna III e IV i contributi del livello qualitativo II per i prati sfruttati in modo poco intensivo non vengono aumentati perché già oggi si avvicinano molto a quelli per i prati sfruttati in modo estensivo e pertanto esiste già un incentivo sufficiente per la notifica di prati sfruttati in modo poco intensivo.

Allegato 7 numero 3.2.1 lettera a

Con l'attuazione dell'iniziativa parlamentare 19.475 (Iv.Pa.) è stato creato il nuovo tipo di SPB «cereali in file distanziate» che può essere computato nella nuova esigenza PER del 3,5 per cento di superficie coltiva gestito come SPB. Dal 2023 in tutta la Svizzera sarà possibile coltivare cereali in file distanziate. Le esigenze definite per il livello qualitativo I sono minori di quelle del tipo di SPB specifico della regione «cereali in file distanziate», che finora è stato implementato in otto Cantoni. Per ottenere il miglior effetto possibile dei cereali in file distanziate in tutto il territorio nazionale, a partire dal 2024 saranno attuate e indennizzate misure supplementari per l'interconnessione in tutti i Cantoni. Il corrispondente tipo di SPB specifico della regione degli otto Cantoni sarà quindi abolito alla fine del 2023.

Allegato 7 numero 5.8.1

Il contributo per una copertura adeguata del suolo viene ridotto a seguito degli adeguamenti delle esigenze per ricevere il sostegno finanziario. Per le colture principali sulla superficie coltiva aperta le esigenze devono essere rispettate soltanto sull'80 per cento delle superfici. Visto che non è più obbligatorio riportare le vinacce sulla superficie del vigneto, una delle due esigenze non si applica più.

Allegato 7 numero 5.12.1

Visto che in futuro i dati sugli ovini e sui caprini saranno acquisiti dalla BDTA è stata modificata la formulazione dell'età delle categorie di animali nell'OTerm. Questa modifica tecnica è ripresa anche nell'OPD allo scopo di uniformare le formulazioni (lettere c e d).

Il contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi delle esigenze degli animali subisce un taglio del 15-20 per cento per tutte le categorie di animali. Ciò equivale a una riduzione di circa 15 milioni di franco l'anno. La stabulazione particolarmente rispettosa delle esigenze degli animali è però sostenuta anche attraverso provvedimenti nel quadro dei miglioramenti strutturali.

Allegato 7 numero 5.13 (n. III)

Il contributo massimo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche ammonta a 100 franchi per UBG e non a 200 franchi come originariamente stabilito. Questa riduzione comporta un taglio delle spese di circa 18 milioni di franchi l'anno.

Allegato 8 numero 2.3a lettere b e c

Con l'introduzione dell'obbligo di spandimento a basse emissioni di concimi aziendali, con effetto dal 2024 le riduzioni dovute a infrazioni saranno ulteriormente differenziate.

Allegato 8 numeri 2.4.5a e 2.4a.5

La disposizione secondo cui, in caso di modifica delle aliquote del contributo per provvedimenti con una determinata durata d'impegno, il gestore può rinunciare all'ulteriore partecipazione è stata stralciata dagli articoli 57 capoverso 3 e 62 capoverso 3^{bis} e trasferita all'articolo 100a che è entrato in vigore nel quadro del PO sull'Iv.Pa 19.475 con effetto dal 2023. Il rimando è stato pertanto aggiornato.

Allegato 8 numero 2.7a.1

Visto che non è stato introdotto un periodo obbligatorio relativo ai due contributi per migliorare la fertilità del suolo, la rispettiva frase può essere stralciata. Inoltre nella prima frase è stato eliminato «mediante la detrazione di importi forfettari» poiché le riduzioni di cui ai numeri 2.7a.2 e 2.7a.3 si effettuano soltanto mediante la deduzione di una percentuale del contributo.

Se nel programma per una copertura adeguata del suolo di cui all'articolo 71c in seguito a un controllo risulta che non sono raggiunte le quote minime di copertura per l'orticoltura o i vigneti (70% ciascuna) o per colture principali sulla superficie coltiva aperta (80%), come superficie interessata si considera l'intera superficie che dà diritto a contributi meno la superficie su cui sono state rispettate le disposizioni. Le superfici sulle quali sono state rispettate le disposizioni non rientrano nella superficie interessata ma siccome non è raggiunta la quota minima rispettivamente del 70 e dell'80 per cento che è una delle condizioni del programma, per queste superfici non possono essere versati contributi.

Se dai controlli risulta che le superfici notificate per il programma per la lavorazione rispettosa del suolo non sono gestite secondo l'articolo 71d, queste vengono considerate come superfici interessate ai fini del calcolo della riduzione. Se, di conseguenza, la soglia del 60 per cento della superficie coltiva aperta (art. 71d cpv. 2 lett. c) non è più raggiunta, per le superfici rimanenti, dove è comunque stata effettuata una lavorazione rispettosa del suolo, non vengono versati contributi in caso sia di prima infrazione sia di recidiva. Benché non si tratti della superficie interessata, il criterio del 60 per cento non è adempiuto e di conseguenza non vengono versati contributi. Un caso di recidiva non è dettato dalla coltura interessata (p.es. 2023: colza e 2024: frumento) bensì dal fatto che non è stata eseguita una lavorazione rispettosa del suolo come notificato.

Allegato 8 numeri 2.9.2, 2.9.2e e 2.9.2f

Nel quadro dell'ultimo pacchetto di ordinanze, al numero 2.9.2 è stata erroneamente stralciata la terza frase della disposizione vigente nel 2022. Questa frase deve essere reintegrata. Ai numeri 2.9.2e e 2.9.2f viene colmata una lacuna nella documentazione relativa al contributo per il pascolo. Sono riprese per analogia le disposizioni di cui ai numeri 2.9.2a-2.9.2d. Per questa integrazione non è stata svolta alcuna consultazione.

Allegato 8 numero 2.9.4 lettera e

Con la modifica del 13 aprile 2022 dell'ordinanza sui pagamenti diretti ([RU 2022 264](#)), al numero 2.9.4 lettera e dell'allegato 8 sono stati erroneamente stralciati gli animali delle specie equina, ovina e caprina che vengono pertanto reintrodotti. La presente modifica entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023. Gli organi esecutivi sono informati, le liste dei punti di controllo per il 2023 contengono i rispettivi punti di controllo. La corretta esecuzione delle prescrizioni URA è pertanto garantita.

Allegato 8 numero 2.9.5 lettera a

Come condizione per il contributo per il pascolo, tutti gli altri animali della specie bovina e i bufali della stessa azienda devono adempiere almeno le esigenze URA. A tal fine per il contributo URA sono notificati tutti gli animali della specie bovina e i bufali non notificati per il contributo per il pascolo. Le categorie sono notificate conformemente ai dati della BDTA dell'anno precedente. Tuttavia in caso di un controllo può accadere che nell'azienda si trovino animali di una categoria non notificata, ad esempio perché questi sono stati acquistati nell'anno in corso. Al numero 2.9.5 lettera a si precisa che una simile situazione non comporta una riduzione a condizione che le esigenze URA siano adempiute anche per la categoria non notificata.

Allegato 8 numero 2.11.3

La modifica riguarda solo il testo francese. Lì era erroneamente indicato dal secondo caso di ripetizione, che ora è stato corretto al primo caso di ripetizione.

Allegato 8 numero 3.4

Le riduzioni in caso di inoltro tardivo delle domande applicate per le aziende d'estivazione vengono armonizzate con quelle applicate alle aziende annuali.

Allegato 8 numero 3.5

Affinché nel quadro del controllo dell'estivazione sia possibile verificare il rispetto delle condizioni e degli oneri per la protezione individuale del bestiame, il piano individuale di protezione del bestiame approvato dal Cantone deve essere disponibile sull'alpe all'atto del controllo. Se il documento manca, si applicano le riduzioni di cui numero 3.5.

Allegato 8 numero 3.7.4 lettera i

A seguito dello stralcio del numero 4.1.5 all'allegato 2 (esigenza «sorvegliato ininterrottamente»), è superfluo mantenere il relativo punto di controllo.

Allegato 8 numero 3.7.6

A seguito dell'adeguamento dell'articolo 47 capoverso 2 lettera a, la definizione delle riduzioni in caso di parziale inosservanza delle esigenze relative alla gestione per il sistema di pascolo abrogato «pascolo da rotazione con misure di protezione del bestiame» diventa obsoleta.

Allegato 8 numero 3.7a

Se le condizioni e gli oneri per la protezione individuale del bestiame secondo il piano individuale di protezione approvato dal Cantone sono adempiuti solo in parte, il contributo supplementare di cui all'articolo 47 capoverso 4 è ridotto del 60 per cento. In caso di totale inosservanza delle condizioni e degli oneri previsti dal piano individuale di protezione approvato, il contributo supplementare viene ridotto del 120 per cento. Pertanto, oltre alla perdita del contributo supplementare, ciò comporta anche una riduzione parziale degli altri contributi d'estivazione nell'anno di contribuzione. In caso di recidiva, le riduzioni sono raddoppiate.

Allegato 8 numero 3.8.2

La disposizione secondo cui i gestori possono rinunciare a partecipare ulteriormente alle misure per la biodiversità in caso di riduzione dei contributi è stata trasferita dall'articolo 57 capoverso 3 all'articolo 100a. Quest'ultimo è entrato in vigore con effetto dal 2023 nel quadro del PO relativo all'Iv.Pa. 19.475. Il rimando è quindi adeguato di conseguenza.

2.4 Ripercussioni**2.4.1 Confederazione**

L'introduzione del contributo supplementare per l'estivazione comporta pagamenti diretti aggiuntivi per un importo di circa 4 milioni di franchi, supponendo che la partecipazione riguardi l'80 per cento circa degli ovini in sistemi con sorveglianza permanente e il 50 per cento di quelli in sistemi con pascoli da rotazione nonché dei caprini e il 10 per cento degli animali della specie bovina (fino a 365 giorni di età). Questi fondi supplementari sono attinti dai contributi di transizione nel quadro del credito per i pagamenti diretti.

Le altre modifiche delle aliquote dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento, per la biodiversità e per i sistemi di produzione comportano un trasferimento di circa 100 milioni di franchi nel quadro del credito per i pagamenti diretti.

2.4.2 Cantoni

L'esecuzione del contributo supplementare d'estivazione comporta un dispendio amministrativo maggiore, poiché i Cantoni devono verificare e approvare i piani individuali di protezione del bestiame nonché controllarne l'attuazione. Questo onere può essere in parte combinato con i compiti di supporto,

già in aumento, spettanti al servizio cantonale di consulenza alla voce protezione del bestiame. Inoltre, l'introduzione di un contributo supplementare rispecchia le richieste espresse da numerosi Cantoni nel quadro della consultazione sul PO22. Se il piano di protezione del bestiame è approvato e attuato significa che l'alpe è protetto.

L'introduzione dell'obbligo di autorizzazione per l'impiego di pacciamatrici per il decespugliamento delle superfici d'estivazione comporta un dispendio amministrativo maggiore. I Cantoni devono esaminare le domande e controllare la corretta attuazione. Tuttavia, la creazione di un disciplinamento chiaro in tutta la Svizzera sulle possibilità di utilizzo della pacciamatura nella regione d'estivazione rispecchia un'esplicita richiesta dal profilo esecutivo espresse da vari Cantoni con regioni d'estivazione.

L'uniformazione a un massimo del 20 per cento di piccole strutture sulle SPB semplifica l'esecuzione da un lato grazie alla nuova quota standardizzata, dall'altro grazie a un elenco delle principali piccole strutture consentite. Altre piccole strutture possono essere autorizzate dal Cantone nel quadro di progetti per l'interconnessione. Anche la sincronizzazione dei periodi obbligatori concernenti i contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio è una semplificazione sul piano esecutivo.

I sistemi cantonali d'informazione devono essere adeguati in seguito alla modifica di varie aliquote di contributo.

2.4.3 Economia

Con le modifiche apportate alle prescrizioni in materia di estivazione, la gestione sostenibile delle regioni d'estivazione viene sostenuta meglio dal punto di vista finanziario.

Gli adeguamenti dei contributi a livello di sistemi di produzione per la copertura adeguata del suolo e la lavorazione rispettosa del suolo offrono ai gestori un maggiore margine di manovra. I programmi possono quindi essere attuati meglio nella pratica. L'effetto sul miglioramento della fertilità del suolo sarà altrettanto elevato.

Per i gestori, le modifiche delle disposizioni sulla biodiversità precisano, chiariscono, semplificano o rendono flessibile l'applicazione. È il caso, ad esempio, della pacciamatura nella regione d'estivazione, della standardizzazione della quota massima di strutture sulle SPB e della possibilità di far pascolare gli animali sui prati rivieraschi.

L'adeguamento delle aliquote di contributo comporta riduzioni di 37 milioni di franchi per i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento, di 31 milioni per i contributi per la biodiversità e di 33 milioni per i contributi SSRA e la durata d'utilizzo prolungata delle vacche. Sono invece previsti 4 milioni in più per il contributo supplementare per l'estivazione (contributi per il paesaggio rurale). Le modifiche hanno i seguenti effetti sulla ripartizione dei fondi per tipo di contributo.

In mio. CHF	Uscite 2023 secondo la contabilità principale del 17.10.2023	Uscite stimata	Uscite stimata
	2024	2024	2025
Contributi sicurezza approvv.	954	917	917
Contributi paesaggio rurale	531	535	535
Contributi biodiversità	451	442	449
Contributi qualità del paesaggio	147	147	147
Contributi sistemi di produzione	684	714	727
Contributi efficienza delle risorse	28	30	30
Contributo di transizione	17	27	1

<i>Misure di risparmio del CF</i>		-55	-55
<i>Trasferimento ad altri crediti</i>			-6
Totale	2 812	2 757	2 751

La ripartizione dei fondi tra la regione di pianura e quella di montagna rimane costante. Dei circa 100 milioni di franchi tagliati dai contributi, circa 75 milioni riguardano le aziende di pianura e 25 milioni quelle di montagna. Di questi fondi, si stima che 75 milioni di franchi andranno ancora una volta a beneficio delle aziende di pianura e 25 milioni a beneficio di quelle di montagna.

Con le misure di risparmio del Consiglio federale tutte le aziende agricole e d'estivazione in media ricevono circa il 2 per cento di pagamenti diretti in meno. Questo taglio comporta un calo del reddito in agricoltura.

2.4.4 Ambiente

Le modifiche delle disposizioni sull'estivazione promuovono una gestione professionale dei pascoli e del bestiame nonché una gestione sostenibile della regione d'estivazione. Criteri di autorizzazione chiari per l'uso della pacciamatrice evitano impatti negativi sull'ambiente e sulla biodiversità. In questo modo, il paesaggio rurale alpino può continuare a essere curato preservandone l'apertura in modo efficiente, con effetti positivi anche sulla biodiversità.

Dal profilo ambientale vi sono diversi adeguamenti delle misure per la biodiversità che hanno un effetto positivo su flora e fauna: l'uniformazione a un massimo del 20 per cento di piccole strutture su tutte le SPB, la possibilità di adeguare tutte le disposizioni del livello qualitativo I nei progetti per l'interconnessione, l'aratura delle fasce tampone per una valorizzazione ecologica di queste superfici, il divieto di spandere concimi a base di calce nei prati sfruttati in modo poco intensivo, le norme di distanza per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi.

2.5 Rapporto con il diritto internazionale

I pagamenti diretti sottostanno alle disposizioni dell'Accordo dell'OMC sull'agricoltura e dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (OMC-GATT 1994). Le modifiche del diritto vengono notificate all'OMC.

2.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024 fatte salve alcune eccezioni.

Un'eccezione riguarda l'allegato 8 numero 2.9.4 lettera e concernente la riduzione in caso di violazioni nell'ambito del benessere degli animali da cui erano stati erroneamente stralciati gli animali delle specie equina, ovina e caprina con effetto al 1° gennaio 2023. È stata erroneamente stralciata anche la terza frase nell'allegato 8 numero 2.9.2. Per colmare una lacuna relativa ai documenti per il contributo per il pascolo devono inoltre essere integrate le disposizioni dell'allegato 8 numeri 2.9.2e e 2.9.2f in modo da rendere chiara l'esecuzione nel 2023. All'allegato 8 numero 2.9.5 lettera a viene altresì precisato che devono essere adempiute le esigenze URA ma che la notifica non è obbligatoria. Questa formulazione si basa sulla disposizione dell'articolo 75a capoverso 4. È indispensabile che tale norma di riduzione si applichi già nel 2023, in modo da evitare un vuoto legislativo. L'effetto retroattivo di un anno di queste disposizioni è esplicitamente ordinato nell'OPD e rispetta il termine massimo di un anno. L'effetto retroattivo evita un vuoto legislativo nelle disposizioni di riduzione, per cui è giustificato. Inoltre, è nell'interesse pubblico che non vengano erogati pagamenti diretti ingiustificati. Non si ravvisano interessi pubblici contrastanti o violazioni di diritti acquisiti. Poiché riguarda tutti gli agricoltori che hanno diritto a contributi, non vi è disuguaglianza giuridica nei confronti di terzi. Pertanto, l'entrata in vigore retroattiva è legittima sulla base delle spiegazioni contenute nella guida di legislazione e nella dottrina.

La combinazione di strisce su superficie coltiva con miglio dava diritto a contributi fino a fine 2022. In seguito alla modifica della registrazione tecnica nei sistemi d'informazione cantonali, questa combinazione era stata eliminata per sbaglio con effetto dal 2023. Per evitare un vuoto legislativo a livello di contributi l'allegato 4 numero 10.1.1 lettera b deve entrare in vigore retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2023.

2.7 Basi legali

Articoli 70-76 e 177 LAgr.